

ATTO N. 1685

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 402 del 2.4.2003)*

*“Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività  
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE)  
n. 1260/1999”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 11.4.2003*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 14.4.2003*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.1260/1999.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

02/04/2003 n. 402

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GROSSI GAIA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Ad interim Cultura, Turismo, Istruzione Formazione, e Lavoro avente per oggetto: "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999";

**Tenuto conto** del parere favorevole del Comitato legislativo, espresso in data 25 marzo 2003;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;


**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Ricerca, Politiche formative, Politiche attive del lavoro e Politiche sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999"



## RELAZIONE

La Regione Umbria deve garantire alla Commissione Europea una sana gestione finanziaria dei Fondi Strutturali previsti dalla nuova programmazione 2000/2006, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Da questi presupposti nasce per la Regione dell'Umbria l'urgenza di normare i rapporti fra di essa e i soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. In particolare, è stato sancito l'obbligo per i soggetti gestori, di presentare, entro 90 giorni dal termine degli interventi, un rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività corsuali ammesse al finanziamento del FSE, accompagnato da una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili. La presentazione del rendiconto costituirà la domanda di pagamento dei soggetti attuatori alla Regione dell'Umbria, la quale provvederà, a titolo di rimborso, ad effettuare i saldi dei costi sostenuti e certificati a seguito dei propri corrispondenti impegni di bilancio o al recupero di somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte.

Il Regolamento (CE) 1260/1999, all'art. 31, comma secondo, afferma che la quota di un impegno non liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione valida domanda di pagamento, entro i termini fissati, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione e la partecipazione dei Fondi all'intervento viene ridotta in misura corrispondente (*Clausola del disimpegno automatico*). Lo stesso prosegue ribadendo il principio della sana gestione finanziaria, quello dell'individuazione di controlli più mirati e quello dell'organizzazione di sistemi contabili adeguati.

Per quanto concerne il controllo finanziario di conformità degli interventi, l'art 38 del Regolamento attribuisce esplicitamente ed inequivocabilmente alla Regione tale responsabilità; pertanto, la stessa è tenuta ad attenersi strettamente alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative nazionali.

Sulla base del Regolamento (CE) 438/2001, tutte le Regioni si stanno adeguando in modo da rafforzare i meccanismi di garanzia circa le spese ammissibili. Lo stesso definisce le modalità dei controlli a campione delle operazioni, ribadisce l'esigenza del recupero degli importi in caso di irregolarità e stabilisce modalità di certificazione sulle spese, in particolare imponendo agli Stati membri di adottare una serie di misure per garantire che i Fondi Comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.

E' evidente che la nuova normativa comunitaria prevede un sistema di controllo molto stringente e l'obbligo da parte delle Regioni di attenersi a procedure sempre più complesse concernenti la verifica delle spese, l'effettiva realizzazione degli interventi, la conformità temporale e la legittimità rispetto ai principi di trasparenza e alle norme comunitarie e nazionali. La Regione dell'Umbria, pertanto, deve garantire che i dati riepilogativi certificati alla Commissione corrispondano alle singole registrazioni di spesa e

## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla relativa documentazione giustificativa costituita da fatture o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Di conseguenza, in sintonia con quanto molte Regioni stanno facendo, anche la Regione dell'Umbria intende procedere ad un rafforzamento dei dispositivi di controllo, in particolare con la responsabilizzazione ancor più efficace degli enti attuatori delle attività previste dal POR OB. 3 dell'Umbria e più in generale per le attività riferite alle Politiche Attive del Lavoro.



Disegno di legge: Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal fondo sociale europeo (FSE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.



**ART. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente ed il successivo articolo di legge disciplinano le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo come previsto dall'articolo 32 del regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999.

**ART. 2**  
**(Rendicontazione)**

1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo presentano alla Regione dell'Umbria o alle Province cui siano state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Detta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i

titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa elegibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore. Contestualmente alla presentazione della certificazione devono essere restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la Regione o le Province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.

3. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di spesa, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la Regione o le Province effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione o le Province possono avvalersi di soggetti esterni.

4. Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla Regione o dalle Province ai sensi della l.r. 3/1999.





# REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

TORNI VAGNI

Prot. n° 5074

Perugia 27 MAR. 2003

Al Direttore alle  
attività produttive  
**Dott. Ciro Becchetti**  
S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999".

Con riferimento alla nota prot. n. 07617/V del 19 marzo 2003, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 25 marzo 2003 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione Dott. Ciro Becchetti e Dott.ssa Anna Ascani.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. *Mario* Rufini

Allegato: 1 DDL

Disegno di legge: "Disciplina della rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999".

COMITATO REGIONALE  
REGIONE DELL'UMBRIA  
Giunta Regionale  
*[Firma]*

Art. 1.  
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori di attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE), allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Art. 2.  
(Rendicontazione)

1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal FSE presentano alla Regione, o alla provincia cui sono attribuite le funzioni, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, entro novanta giorni dal compimento degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute, con allegata certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


2. La certificazione di cui al comma 1 attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.

3. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di spesa, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per dieci anni e la Regione, o le province, effettuano su di essa controlli, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione

o le province possono avvalersi di soggetti esterni.

**Art. 3.**  
*(Somme non utilizzate)*



1. Le somme non utilizzate, o relative ad attività finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 2. In caso di mancato versamento delle stesse, la Regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1.

11/03/03  
La Giunta  


**Art. 4.**  
*(Applicabilità)*

1. Le norme della presente legge sono applicabili alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, in quanto gestite dalla Regione, o dalle province, ai sensi della l.r. 3/1999.

2. La presente legge si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

Perugia, il **58 APR. 2003**  
Per copia conforme  
all'originale  
  
  
**IL DIRIGENTE**